

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (sull'illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato con riferimento ad una sentenza penale di condanna - nella specie per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione - senza tener conto del fatto che detta condanna era stata riportata prima del rilascio del permesso di soggiorno).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 14 aprile 2014, n. 213 - Pres. De Lipsis, Est. Barone - Khokan Miah (Avv.ti Arena e Melluso) c. Questore di Palermo (Avv. Stato Pollara) - (annulla T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, n. 244 del 2013).

1. Stranieri - Permesso di soggiorno - Diniego di rinnovo - Motivato con riferimento ad una sentenza penale di condanna, divenuta ormai irrevocabile - Senza tener conto del fatto che lo straniero vive da molto tempo in Italia e che la condanna penale è stata riportata in periodo antecedente al rilascio del permesso di soggiorno - Illegittimità.

2. Stranieri - Permesso di soggiorno - Diniego di rinnovo - Facendo riferimento ad un evento relativamente remoto nel tempo e seguito da uno o più rinnovi - Illegittimità.

3. Stranieri - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Dovere per la P.A. di tenere in considerazione il percorso di vita dello straniero extracomunitario e gli esiti più recenti di questo percorso - Necessità.

1. E' illegittimo il provvedimento con il quale il Questore ha rigettato una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con riferimento a una sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, per i reati di cui agli artt. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, in quanto ritenuto responsabile di detenzione e vendita di covers per cellulari di varie marche contraffatti) e 648 cod. pen. (ricettazione), senza considerare che l'extracomunitario in questione si trova nel territorio italiano da oltre 10 anni ed ha riportato la condanna prima che gli fosse rilasciato il permesso di soggiorno né l'Amministrazione glielo ha mai revocato per tutto il periodo di efficacia del permesso, sino a quando l'interessato ha fatto richiesta di rinnovo. In tal caso, infatti, il comportamento seguito dall'Amministrazione sta ad indicare che per un lungo lasso di tempo (nella specie, quattro anni) non si è ritenuto che il comportamento tenuto dallo straniero sfociato nella condanna suscitasse allarme sociale.

2. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno ad un cittadino extracomunitario, qualora la causa ostativa sia rappresentata da un evento relativamente remoto nel tempo e seguito da uno o più rinnovi, in occasione dei quali nulla è stato contestato all'interessato, allora viene meno il meccanismo della preclusione (1).

3. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve tenere in considerazione il percorso di vita dello straniero extracomunitario e gli esiti più recenti di questo percorso, dovendoli valutare al fine di decidere se confermare o negare il permesso stesso (2).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6287/2011.

(2) Cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II quater, n. 978/2013, conformemente a quanto deciso in sede cautelare da Cons. Stato, sez. III, ordinanza n. 2992/2012.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cga_2014-04-14-3.htm

Legislazione: _



*** Inizio pagina**